

Motivi di salute

Ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del Dpcm 2 marzo 2021 "**restano garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (...) **l'attività del settore agricolo, zootecnico (...) comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**".

Definizione di zootecnia: attività di produzione, allevamento e cura (intesa come accudimento) degli animali domestici, ossia di quelli suscettibili di addomesticamento (come i cavalli).

Il maneggio e il circolo ippico, indipendentemente dal tipo di organizzazione sottostante, **sono strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico**, in quanto in tali strutture rientrano, per definizione, anche i **ricoveri per animali** quali bestiame, maiali, **cavalli** etc.

Il proprietario/affidatario di un cavallo riveste un ruolo fondamentale nella cd. **filiera zootecnica**. Lo affermano, sia la legge istitutiva della cd. Anagrafe degli Equidi (legge 200/2003), sia i successivi decreti ministeriali intervenuti per regolamentare la materia (D.M. 29 dicembre 2009 e ss).

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 2009 (emanato dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute), infatti, "**le principali finalità dell'anagrafe degli equidi sono:**

- **tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico;**
- **tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico .."**.

L'art. 2 del richiamato decreto ministeriale fornisce alcune **definizioni**, qui di interesse:

- **azienda:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi ..;
- **allevamento:** l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda ... appartenenti ad un unico proprietario. In caso di più allevamenti in una azienda questi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria;
- **proprietario dell'allevamento:** qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario il detentore è individuato mediante codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;
- **equide registrato:** equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico ...

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale "**Sono responsabili del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:**

- a) **il proprietario dell'equide;**
- b) **il titolare dell'azienda;**
- c) **i detentori degli animali" ...**

Ne deriva che nel momento stesso in cui il cavallo X viene registrato nelle banche dati dell'anagrafe degli equidi, il suo proprietario assume automaticamente la qualifica di proprietario dell'allevamento e, quindi, diventa a fare parte a pieno titolo della filiera zootecnica (la quale ai sensi del già citato art. 1, lett. II, del Dpcm 3 novembre 2020 **resta garantita**) nonché, come abbiamo visto, responsabile (addirittura al primo posto) del funzionamento del sistema (sistema finalizzato alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico). Come visto, alla figura del proprietario deve essere equiparata la figura dell'affidatario e/o comodatario dell'animale.

In tal senso, sono già intervenuti:

i) **il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2020 “Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica animale ...”**, nel quale, per quel che qui interessa, si legge “.. Sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ... e l'accudimento e cura Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale ...”;

ii) **la Circolare del Ministero della Salute del 8 aprile 2020 “Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): sanità pubblica veterinaria”**, nella quale, per quel che qui interessa, si legge che “Si ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario”;

iii) **la Circolare del Ministero della Salute 15 maggio 2020 “Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali”**, nella quale, per quel che qui interessa, si legge che “.. è doveroso premettere che l'accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere, quindi, coloro che si occupano di animali zootecnici e non, in concentramenti di animali autorizzati ai sensi dell'art. 24 del DPR 320/54, negli allevamenti registrati in BDN, nelle anagrafi regionali, o presso le ASL ... devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere. (..) A tal fine, si premette che tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale (...) e nel rispetto di altre norme di settore ove previste, sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale. (...) Per quanto concerne gli equini destinati all'attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non (...) dev'essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un'adeguata condizione psico – fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l'accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto, disciplineranno le modalità d'accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l'accesso per appuntamento per evitare picchi d'affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all'accudimento”.

N.B.

- i richiamati provvedimenti normativi/circolari sono tuttora applicabili posto che l'ultimo Dpcm (**art. 29, secondo comma**) non ha innovato sul punto ma, anzi, ha ripreso alla lettera il contenuto dei precedenti Dpcm;
- accudire, movimentare e curare un equide di cui si è responsabile non sono un diritto ma, ancor prima, è un dovere (cfr. anche “Codice per la tutela e la gestione degli equidi”, pubblicato dal Ministero della Salute).